

TAR Puglia, Sezione III Bari - Sentenza 10/06/2004 n. 2483  
legge 109/94 Articoli 19, 2 - Codici 19.4, 2.2

In ipotesi di gara avente ad oggetto la realizzazione e successiva gestione di un impianto per lo smaltimento e/o la lavorazione di rifiuti, va considerata quale elemento centrale la gestione di siffatto servizio, rispetto al quale la materiale costruzione dell'impianto costituisce attività soltanto prodromica, accessoria e strumentale. In altri termini, discende dalla ratio stessa dell'intervento attuato con la gara che, mentre sarebbe astrattamente concepibile un suo esperimento limitato alla sola gestione del servizio (ove, per avventura, vi fossero idonei impianti già esistenti), viceversa non avrebbe alcun senso la mera realizzazione di impianti disgiunta dalla successiva gestione del servizio. Ai fini del raggiungimento di una tale conclusione, un criterio ermeneutico decisivo è fornito dall'art. 27 D.Lgs. n. 22/97, nel quale, seppur riferito alla gestione dei servizi in regime ordinario e non emergenziale, non può non cogliersi il segno di un evidente favor legislativo verso l'accorpamento in capo ad unico soggetto della realizzazione degli impianti e della gestione del servizio: il tutto all'interno di un contesto nel quale il secondo obiettivo è pacificamente centrale rispetto al primo. La giurisprudenza, in riferimento alle gare aventi ad oggetto l'affidamento a terzi non del semplice svolgimento di funzioni pubblicistiche, ma di attività a carattere imprenditoriale costituenti servizio alla collettività, considera necessario l'impiego dello strumento dell'appalto di servizi in luogo della concessione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4688/00). Va pertanto ritenuta corretta la scelta dell'Amministrazione, che ha qualificato l'oggetto della gara come appalto di servizi ai sensi del D.Lgs. n. 157/95, anziché come concessione di lavori ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m..